

SETTORE AMBIENTE E MANUTENZIONE

APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio riguarda tutte le attività finalizzate al “Ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati sul territorio comunale”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ente, secondo il Codice degli appalti - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Art. 2

DURATA DELL'APPALTO

Il servizio dovrà essere svolto per un periodo di anni uno alle condizioni indicate nel presente avviso.

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l’Ente si riserva la facoltà di prorogare l’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO



L'importo presunto del servizio, per l'intera durata contrattuale, da porre a base d'asta è pari ad € **194.400,00** oltre l' I.V.A.

Costi della manodopera stimati dall'Ente: € 42.768,00 (30% dell'importo a base di gara).

L'importo presunto, posto a base di gara, è stato calcolato tenendo conto di una stima media del numero di cani catturati negli ultimi anni, pari ad un numero di 130 (centotrenta) cani.

Si precisa che l'importo di aggiudicazione, sarà liquidato a consuntivo in base al numero effettivo di cani ricoverati.

Art. 4

REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi scaturenti dall'aggiudicazione si intendono comprensivi e compensati di tutti gli oneri di cui al presente avviso.

I prezzi predetti si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a suo esclusivo rischio. Essi rimangono invariati per tutta la durata dell'appalto.

L'aggiudicatario del servizio, inoltre, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere sia per l'aumento del costo dei materiali (medicinali, materiali per la pulizia e disinfezione ecc.) e delle derrate alimentari, che per perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza successiva all'aggiudicazione.

Art. 5

CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria comprende: il trasporto, la custodia, l'alimentazione, le cure sanitarie comprese la vaccinazione dei cuccioli, la disinfezione, la disinfestazione e lo smaltimento della carcassa in caso di decesso, nonché tutto ciò di cui l'animale può aver bisogno.

I cani da ospitare nel canile saranno quelli catturati sul territorio di Santa Maria Capua Vetere a cura dell'ASL CE - competente per territorio - e trasportati presso la stessa per la verifica e l'eventuale apposizione del MC.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire i vari trasporti, vale a dire:

1. Prelevamento dall'ospedale veterinario dopo la cattura;

2. *Riaccompagnamento del soggetto digiuno da 12 ore per sterilizzazione secondo programma ASL;*

3. *Prelevamento dall'ospedale per la degenza postoperatoria (in media di sette giorni);*

4. *Riaccompagnamento all'Ospedale per visita di controllo e per la verifica della compatibilità con la reimmissione sul territorio da parte del personale medico veterinario della ASL. CE;*

5. *Facilitare e dar corso a qualsiasi richiesta di adozione, eventualmente anche promuovendole, avanzata da delegati del Comune, da apposite associazioni e da privati cittadini.*

Eventuali altre attività di custodia e accompagnamento dovranno essere effettuate secondo quanto prescritto dal personale dell'ospedale veterinario e/o derivanti dalle esigenze del Comune.

Art. 6

REQUISITI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E/O DEGENZA DEI CANI VAGANTI CATTURATI DAGLI OPERATORI DELLE AA.SS.LL., PRESSO CANILI PUBBLICI O PRIVATI CONVENZIONATI.

I titolari di strutture convenzionate e chiunque convive con un animale da compagnia o ha accettato di occuparsi della sua salute e del suo benessere responsabilmente, deve provvedere: alla sistemazione del soggetto fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici in relazione all'età, al sesso, alla specie ed alla razza, in particolare:

a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;

c) *consentirgli un 'adeguata possibilità di esercizio fisico;*

d) usare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;

e) garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;

f) assicurare la detenzione in box adeguati nonché la regolare pulizia degli animali.

Di seguito si elencano i requisiti minimi da rispettare:

1. *Requisiti minimi strutturali*

2. *Requisiti minimi gestionali*

3. *Requisiti minimi di benessere*

4. Requisiti minimi di sanificazione ambientale e controllo delle parassitosi

5. Requisiti minimi sanitari e di prevenzione di malattie infettive

6. Requisiti minimi di alimentazione

1-a) Requisiti minimi strutturali degli animali.

Il canile deve essere in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e di personale previsti all'art. 11 della Legge Regionale 11/04/2019 n.3, nonché della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 11 c.3 della Legge Regionale, con indicazione del numero di metri quadri totali fruibili per il ricovero degli animali, fermo restando la massima recettività consentita di 350 animali.

La ditta aggiudicataria dovrà autocertificare, al momento della gara, il numero dei cani che ospita, in modo da dimostrare la possibilità di accoglienza dei cani oggetto della gara e di eventuali altri soggetti catturabili;

Il canile deve garantire ai cani soggiorno in ampi recinti costituiti da box prefabbricati e/o in muratura, forniti di zona coperta e scoperta, muniti di pedana posta nella zona coperta, in materiale isolante e facilmente disinfettabile e sollevata da terra.

I box che accolgono un solo cane prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area minima totale di:

- 1) due metri quadrati per cane di piccola taglia ossia cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi;
- 2) tre metri quadrati e mezzo per cane di taglia media, ossia cani di peso non superiore a 8 chilogrammi;
- 3) quattro metri quadrati e mezzo per cane di taglia grande, ossia cani di peso compreso tra 8 e 15 chilogrammi;
- 4) sei metri quadrati per cane di taglia gigante, ossia cani di peso superiore a 15 chilogrammi;

I box che accolgono più animali rispettano le caratteristiche e le misure proporzionalmente al numero e al tipo degli animali ivi ospitati e possono comprendere un'area in terra battuta;

I box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona.

Il canile deve essere dotato di reparto contumacia isolato. Nell'ambito di tale superficie dovranno essere presenti 2 zone distinte e separate di cui una da destinare alla quarantena dei cani in arrivo e l'altra all'isolamento dei cani ammalati.

In tale ambito devono essere previsti boxes per ospitare i cani positivi/reattivi alla leishmaniosi, le cui pareti dovranno avere reti a maglie strette tali da non consentire il passaggio dei flebotomi per evitare la diffusione della malattia tra i soggetti malati ed i soggetti sani.

In alternativa, alla sistemazione in tali box, potranno essere usati idonei collari/prodotti spot - on su tutti i soggetti presenti nella struttura.

Inoltre dovranno essere previsti box o gabbie adeguatamente attrezzate fornite di lampade a raggi infrarossi, con annesso un locale infermeria, per la degenza post-operatoria dei soggetti sottoposti ad interventi chirurgici nonché box, per la custodia dei cuccioli in reparti separati dagli adulti; il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori, ai cani malati, nonché a cani particolarmente aggressivi.

Il canile dovrà individuare apposite aree per la sgambatura dei cani ove potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti non compatibili; per i soggetti aggressivi e/o difficili da contenere dovrà essere prevista la sgambatura singolarmente.

In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola, al fine di evitare situazioni di pericolo. Allo stesso modo dovranno essere effettuati gli spostamenti in qualsiasi posto o reparto della struttura. E' vietato l'uso di mezzi succedanei e/o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.

Il canile deve essere in possesso di:

- 1. Apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti (per i quali sarà conservata documentazione attestante l'acquisto);*
- 2. Spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto alla cura e gestione dei cani;*
- 3. Medicheria con armadietto farmaceutico;*
- 4. Registro di carico e scarico farmaci con archivio delle relative ricette emesse dal Direttore Sanitario della struttura;*

5. *Contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali ed archivio dei relativi DDT.*

2-a) Requisiti minimi gestionali

La ditta esecutrice del servizio dovrà consentire in ogni momento l'accesso al canile per i controlli contabili ed amministrativi al personale appositamente delegato dal Comune appaltante nonché ai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio.

I gestori dei canili forniranno al Comune appaltante, con cadenza mensile, reportistica degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, taglia e microchip identificativo.

Qualsiasi movimentazione (eventuali decessi, adozioni, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti) dovrà essere comunicata (utilizzando la modulistica regionale in uso in BDU) con tempestività al Comune committente, al Servizio Veterinario ASL territorialmente competente per Comune di cattura, nonché per conoscenza all'ASL di competenza del territorio ove ubicato il canile.

La struttura, ancorché in possesso di contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali e degli animali morti, dovrà conferire su richiesta del Servizio Veterinario dell'Asl richiedente e del Comune committente, l'animale deceduto per l'eventuale accertamento autoptico.

La struttura deve assicurare negli orari di chiusura del canile la reperibilità del personale impiegato al servizio di gestione, controllo e custodia dei cani, al fine di consentire, in casi eccezionali, la consegna degli animali catturati.

I gestori dei canili dovranno impegnarsi ad assicurare l'accesso al pubblico, per un minimo di 3 ore al giorno in tre giorni alla settimana, incluso il sabato o la domenica, al fine di favorire le visite

per le adozioni, l'accesso anche ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo della Regione Campania che dovranno essere formalmente autorizzate dal Comune stesso.

Il gestore del canile dovrà impegnarsi a trasportare da e per le strutture ambulatoriali dell'ASL i cani catturati che dovranno essere ritirati dall'ospedale veterinario della ASL competente anche in relazione alle eventuali movimentazioni per la sterilizzazione e gli eventuali controlli.

Ciò consente di stabilire già in fase di consegna del soggetto catturato un rapporto diretto e condiviso di responsabilità tra le parti (gestori della struttura e veterinari dell'ASL), utile ad agevolare la possibile adozione dei soggetti per i quali, in fase di stesura della cartella clinica, il personale medico veterinario effettuerà una valutazione circa la destinazione (adozione o territorio) futura del soggetto.

L'obiettivo è quello di concepire un canile dinamico attraverso il quale transitano cani che solo in rari casi restano nella struttura.

Il numero degli operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero di cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box.

Nel canile deve essere presente personale esperto che conosca bene le caratteristiche della specie canina e sia in grado di capirne le dinamiche comportamentali e caratteriali, personale che abbia una buona conoscenza etologica della specie, che abbia effettuato dei corsi idonei a poter operare con "cognizione di causa" all'interno di tali strutture. Ciò al fine di evitare possibili "incidenti" ed addentature tra soggetti conviventi facilitando al tempo stesso l'eventuale adozione dei soggetti presenti secondo le richieste dei visitatori della struttura.

Ogni qualvolta sia necessario lavare i box e/o recinti con getti d'acqua, è indispensabile evitare di bagnare i cani.

Pertanto durante il lavaggio è opportuno far uscire i cani dai box, sistemandoli temporaneamente in un luogo asciutto e facendoli rientrare solo quando i ricoveri siano sufficientemente asciutti, preservandoli in tal modo dal raffreddamento e da eventuale stress derivante da tale pratica.

3-a) Requisiti minimi di benessere

Il concetto di "benessere animale" si riferisce sia allo stato di salute fisica che mentale, ricordando bene che esso dipende quindi dal rispetto sia delle esigenze fisiologiche (mangiare, bere, ecc.) che di quelle etologiche proprie della specie.

Benessere significa garantire le cinque libertà fondamentali per la tutela del benessere animale:

- 1. Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;*
- 2. Libertà dai disagi ambientali (possibilità di disporre di un ambiente fisico adeguato e confortevole);*

3. Libertà dal dolore, dalle malattie e dalle ferite;

4. Libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;

5. Libertà dalla paura e dallo stress.

Tutto questo comporta che:

- le strutture nel complesso devono essere riparate dall'umidità ed avere un'area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari;
- i cani devono poter avere possibilità di effettuare esercizio fisico preferibilmente ogni giorno, mediante accesso a cinodromi erbosi o aree di sgambamento (o in alternativa devono poter essere ricoverati in box-recinti con zona aperta per la movimentazione); inoltre per favorire la socializzazione dovrebbero talvolta poter incontrare cani di altri box, in un 'area comune, senza che si verificino aggressioni reciproche e sempre sotto la vigilanza di operatori esperti;
- il rapporto uomo-cane deve essere accurato, non si dovrà percepire timore, ansia o agitazione da parte del cane nei confronti dell'operatore, di conseguenza il cane "detenuto," sarà più sereno nell'approccio con persone diverse dagli operatori rendendolo di fatto più idoneo all'adozione;
- gli operatori e gli eventuali volontari presenti nel canile devono interagire tra loro, collaborando nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura;
- il carattere, possibilmente, di ogni singolo cane deve essere conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero operatori della struttura, personale sanitario e volontari che segnalano anche casi di malattia o di variazioni del comportamento ai quali di fatto si provvede con le cure del caso;
- le adozioni devono essere adeguatamente promosse, fornendo un aiuto al privato cittadino nella scelta del cane più adatto al contesto familiare ed ambientale in cui esso dovrà vivere, corredati da una documentazione sullo stato di salute nonché informazioni chiare sul carattere dello stesso.

4-a) Requisiti minimi di sanificazione ambientale e controllo delle parassitosi

Considerata l'ampia possibilità di diffusione nei canili di parassitosi intestinali ed infestazioni da ectoparassiti e, vista anche la natura zoonosica di numerose parassitosi, al fine di salvaguardare il benessere e la salute degli animali e dell'uomo, si rendono necessari una serie di interventi sia sui singoli animali che sull'intera comunità e l'ambiente in cui essi vivono.

Intervento sul singolo animale: all'ingresso in canile ciascun soggetto dovrà essere sottoposto al più presto ad uno screening diagnostico-clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività.

Il tutto dovrà essere riportato sulla scheda sanitaria individuale compilata a cura del Direttore Sanitario all'atto dell'ingresso del cane in canile.

Intervento sull'intera comunità: deve essere effettuata diagnostica coprologica su pool di feci, da eseguire per ogni box e/o recinto ogni 6 mesi.

Ne consegue trattamento terapeutico per tutti gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo.

Intervento sull'ambiente: trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente (periodo primavera / estate).

Trattamenti ambientali mensili da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche ecc.) con registrazione degli stessi.

I programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti dovranno essere pianificati ed inviati al Comune e alla A.S.L. territorialmente competente ogni inizio anno, integrati da idonea procedura con l'indicazione del prodotto utilizzato.

5-a) Requisiti minimi sanitari e di prevenzione di malattie infettive

Direzione Sanitaria: La Direzione Sanitaria della struttura dovrà essere affidata ad un medico veterinario iscritto all'albo dei medici veterinari che deve assicurare ed attestare con la firma su apposito registro la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana. In caso di assenza o impedimento prolungato dovrà designare immediatamente un sostituto.

Identificazione degli animali: Tutti gli animali in ingresso devono essere controllati mediante l'uso del lettore per microchip verificando la corrispondenza on line (utilizzando apposita password) in BDU.

Qualora tale trasponder risulti non leggibile, ciò dovrà essere comunicato immediatamente al Comune di cattura e alla ASL competente per territorio che, provvederà nel più breve tempo possibile, alla verifica e alla eventuale applicazione di un altro trasponder che verrà registrato on line. Per ogni cane deve essere redatta una scheda sanitaria individuale corredata, se possibile,

anche da foto segnaletica aggiornata, riportante il numero del microchip, del box che ospita il soggetto, la data di ingresso, l'anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), la data di sterilizzazione e le eventuali cure in corso. Tutte le schede devono essere debitamente firmate dal Direttore Sanitario, così come le eventuali cure che di volta in volta saranno praticate.

Ogni cane sarà registrato sul registro di carico/scarico previsto dalla Legge.

Profilassi delle malattie infettive: Al fine di garantire la valutazione sanitaria dei soggetti e prevenire l'insorgenza di focolai di natura infettiva è obbligatorio effettuare una visita sanitaria "in ingresso" correlata da eventuale screening ematochimico e/o sierologico per la prevenzione delle malattie infettive, da annotare nella scheda sanitaria individuale.

Per tutti i cani catturati è obbligatorio il controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, da effettuarsi successivamente ed obbligatoriamente una volta all'anno come da normativa regionale.

I soggetti risultati positivi e/o reattivi, su indicazione del Direttore Sanitario della struttura, dovranno essere trattati con idonea terapia e sottoposti a eventuali ulteriori esami ematochimici nonché ricoverati a norma di legge.

Profilassi vaccinale: Da eseguirsi su tutti i cuccioli in entrata nella struttura e sui soggetti adulti richiesti in adozione, aggiornando la scheda sanitaria e comunicando tali trattamenti all'ASL del Comune di cattura .

Tale profilassi dovrà riguardare le seguenti malattie: cimurro, epatite, parvovirosi, leptospirosi e tosse dei canili.

6-a) Requisiti minimi di alimentazione

Ai cani dovrà essere somministrata una quantità giornaliera di mangime, suddiviso in uno o due pasti giornalieri. Ai cuccioli dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo almeno in tre pasti giornalieri fino a 6 mesi di età, poi 2 pasti giornalieri fino ad 1 anno di età e a seguire 1 pasto giornaliero.

Contenuto in proteine del mangime secco e la densità calorica media non devono essere inferiori alle percentuali riportate in tabella:

Contenuto in proteine

cani

Taglia piccola e media

Taglia grande e gigante

cuccioli	27%	29%
adulti	23%	23%

Densità calorica media

<i>cucciolo</i>	<i>Kcal/kg 3700</i>
<i>canne adulto</i>	<i>Kcal/kg 3800</i>
<i>senior</i>	<i>Kcal/kg 3500</i>
<i>Cane convalescente</i>	<i>Kcal/kg 3500</i>

Il cibo da somministrare deve essere completo e bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché appetibile.

Il quantitativo da somministrare dovrà rispettare le indicazioni standard riportate sulle confezioni dalla ditta produttrice.

In relazione a particolari esigenze sanitarie del singolo animale saranno somministrate formulazioni, prescritte dal Direttore Sanitario e annotate in scheda sanitaria individuale, aventi caratteristiche nutrizionali diverse da quelle indicate nelle precedenti tabelle.

L'acqua somministrata deve essere sempre potabile, fresca nonché disponibile.

Art. 7**VALUTAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio sarà liquidato in base al prezzo unitario di aggiudicazione, della retta giornaliera ed al numero dei cani ricoverati per ogni giorno di presenza nel canile. Anche per i cani ricoverati ai sensi della vigente O.S. di sterilizzazione e reimmissione dei soggetti, il servizio sarà valutato in base al numero dei giorni effettivi di degenza di ogni cane. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente avviso per l'esecuzione del servizio. Il prezzo predetto si intende offerto dall'aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio quindi, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, per tutto il periodo di durata dell'appalto.

Art. 8**CAUZIONE DEFINITIVA**

La Ditta aggiudicataria dovrà depositare la cauzione definitiva così come definita dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i..

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

Art. 9**LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non avrà curato tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti. I pagamenti relativi al servizio effettuato avverranno su base mensile a presentazione di fattura.

La fattura, che a tale scopo la ditta aggiudicataria produrrà su base mensile, deve altresì essere corredata dall'elenco dei cani presenti, a quella data, presso il rifugio, indicati con il numero di codice attribuito ad essi all'atto dell'iscrizione nei registri dell'Anagrafe Canina del Comune di Santa Maria Capua Vetere, con indicazione della data di ricovero e di eventuale cessazione dello stesso. Al pagamento di quanto dovuto all'assuntore provvederà il competente Servizio Ragioneria in forza di atti di liquidazione emessi dal Responsabile del Settore competente, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, sulla base delle fatture elettroniche, e specificamente a 60 giorni dalla data della determina di liquidazione, contabilmente riscontrate, prodotte dall'impresa ed allegate agli atti cui sopra è fatto cenno. Il Settore preposto disporrà lo svincolo della cauzione in forza dell'attestazione che in tal senso inoltrerà il Servizio competente, successivamente all'avvenuta esecuzione di tutto quanto commesso all'assuntore, definita ogni eventuale pendenza o controversia.

Art. 10**SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Nel caso di rifiuto di esecuzione del servizio o di verifica abituale di trascuratezza nell'esecuzione dello stesso, l'Amministrazione Comunale potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto, salvo il diritto di risarcimento danni.

L'attività di vigilanza sarà effettuata dai competenti Servizi Veterinari, dai delegati del Comune di Santa Maria Capua Vetere e dalla Polizia Municipale dello stesso Ente. La constatazione da parte dei medesimi durante le normali attività di vigilanza della cattiva gestione igienico-sanitaria dei soggetti, nonché l'osservazione del mancato benessere animale degli stessi, comunicata al competente ufficio comunale, potrà costituire altresì causa della decadenza del contratto.

L'omessa tempestiva comunicazione del decesso dell'animale comporta il mancato pagamento dalla data dell'ultimo certificato di esistenza in vita dell'animale medesimo.

ART. 11

ONERI DELL'APPALTO

Tutte le eventuali spese contrattuali e accessorie e conseguenti al contratto stesso resteranno per intero a carico dell'aggiudicatario.

ART. 12

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Il servizio sarà regolato dal contratto di appalto e dal presente Avviso prestazionale, dal Disciplinare di Gara (allegati alla successiva lettera d'invito trasmessa all'o.e.) e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni legislative che regolano la materia. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo di efficacia del contratto, comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto dell'appalto, nonché dell'art. 427 c.p. modificato con Legge del 01/93 n. 437, della Legge del 14.8.91, n.281 e della Legge Regione Campania del 24/11/01 n. 16, come modificata dal D.G.R. del 27/06/2014, n. 209.

ART. 13

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGURADANTI L'APPALTO

L'operatore economico, nel partecipare alla gara, conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Santa Maria Capua Vetere, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Caserta e di accettarne le condizioni.

ART. 14

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da omissioni in dipendenza dell'esecuzione del servizio e si obbliga a manlevare l'Ente appaltante da qualunque protesta, azione o molestia che possa derivare a terzi, con esclusione dell'Ente appaltante dal giudizio con rivalsa di tutte le spese conseguenti all'instaurazione della lite. Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso terzi, di tutti i danni che ne possano derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti e/o vertenze formulate verso il Comune.

ART. 15

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del contratto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa sono devolute alla giustizia ordinaria. E' espressamente escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo. L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché dal presente Avviso anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.

Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la Stazione appaltante e l'aggiudicataria, spetta in via esclusiva al Foro di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 16

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' assolutamente proibito all'aggiudicataria di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte l'appalto stesso, pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

E' assolutamente vietata, successivamente all'espletamento della gara, la costituzione, da parte delle ditte aggiudicatrici dell'appalto, di consorzi o associazioni con altre ditte partecipanti o meno alla gara, sotto pena della immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART. 17

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. **Requisiti di ordine generale** di cui all'art. 94 e successivi D.lgs. 36/2023 s.m.i.

A. **Requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023.

A.1) iscrizione nei registri della C.C.I.A.A., da cui risulti l'iscrizione del concorrente per attività identiche (gestione canili) a quelle oggetto dell'appalto con attivazione dell'oggetto sociale;

A.2) **Essere in possesso di una struttura zoofila** destinata a canile, avente le caratteristiche minime di cui all'art. 6 del presente avviso.

B. **Requisiti economico-finanziari**

Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete (art. 100 del D. Lgs. 36/2023); in alternativa i bilanci degli ultimi tre anni da cui si evince che la società non è in perdita.

C. **requisiti di capacità tecnico – professionali** di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023:

avere gestito o avere in corso la gestione - per la durata di almeno un anno negli ultimi tre anni - di una struttura zoofila destinata a canile per conto di un comune;

ART. 18

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 50, c. 1 D.Lgs. 36/2023, e secondo i criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture del Codice, trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività con la prefissazione dei requisiti minimi essenziali per lo svolgimento dello stesso da parte dell'ASL CE e contenuti in questo avviso, alla ditta che avrà praticato:

- il maggior ribasso percentuale sulla retta giornaliera posta a base d'asta di € 3,50 esclusa IVA per ogni cucciolo di cane, di € 4,00 esclusa IVA per ogni cane adulto di taglia piccola, € 4,50 esclusa IVA per ogni cane adulto di taglia media, € 5,00 esclusa IVA per ogni cane adulto di taglia grande, € 5,50 esclusa IVA per ogni cane di taglia grande aggressivo e morsicatore. (peso pari al 30%)
- Offerta tecnica migliorativa in relazione (peso pari al 70%):
 - al servizio veterinario offerto;
 - qualità di trattamento sugli animali circa il servizio di alimentazione;
 - tipologia di cure aggiuntive oltre quelle già espresse in precedenza;

L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà dell'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 110, del D. Lgs. 36/2023.

L'importo per lo smaltimento delle carcasse in caso di decesso è totalmente a carico della ditta appaltante.

Il ribasso percentuale offerto dalla ditta partecipante sul prezzo unitario dovrà essere unico e si applicherà nella stessa misura percentuale sugli importi unitari a base di gara, pertanto, la ditta aggiudicataria potrà effettuare, entro il termine dell'appalto, tanti ricoveri fino a concorrenza dell'intero importo stanziato.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni, per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Le eventuali spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 19

OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti dell'Ente, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

ART. 20

CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.

ART. 21

EFFICACIA DEL CONTRATTO DI APPALTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

L'appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo la sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario e da questo non giustificato, il servizio non sia espletato, anche solo per un giorno, o non sia conforme a quanto previsto dal presente avviso, sarà applicata la penale del pagamento di un importo pari ad € 250,00, che sarà detratta dalla fattura del canone mensile, ed all'occorrenza, prelevata dalla cauzione. Saranno, inoltre, applicate penali per le seguenti inadempienze:

- Mancata trasmissione dati, entro i primi dieci giorni del bimestre successivo, sui movimenti dei cani ricoverati: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- Mancato rispetto dei requisiti dei box, dei requisiti igienici e nutrizionali minimi: € 50,00 a cane al giorno;
- Mancato intervento medico sanitario sui cani ospiti della struttura in caso di necessità: € 100,00 al giorno;
- Impiego di personale non idoneo o insufficiente al numero dei cani ospitati: € 100,00 al giorno;
- Avvenuto accoppiamento o riproduzione di cani fertili all'interno del canile: € 10.000,00 oltre eventuale risarcimento del danno;
- Omessa attuazione programma adozioni: € 100,00 a cane eccedente;

- Violazione delle norme igienico-sanitarie e/o di benessere psicofisico dei cani (vedi requisiti minimi): € 1.500,00.

L'applicazione di almeno tre delle penali suddette comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave errore. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture, con emissione, da parte dell'aggiudicatario, di note di credito sulle stesse, per un importo pari alle penalità irrogate. L'applicazione della penalità sarà preceduta da una contestazione del responsabile del servizio, rispetto al quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione.

ART. 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente avviso, il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, potrà essere risolto in caso di grave negligenza o grave inadempienza della ditta, rispetto al avviso ed alla normativa in materia.

Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

1. qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la fornitura oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
2. ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto;
3. in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
4. in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
5. nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Comune e la Prefettura di Caserta

La ditta riconosce al Comune, laddove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla

ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all'Amministrazione per applicazione di penali.

La risoluzione del contratto comporta, altresì, che la ditta non potrà partecipare a successive gare indette dall'Amministrazione Comunale.

ART. 23

DECADENZA DELL'APPALTO

La Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra riportate, inoltre, potrà disporre, in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino, a carico di quest'ultima, precedenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 646 del 13/9/82 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie derivanti dal contratto, la competenza è del Foro di S. Maria C.V.

Art. 25

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente avviso, sono applicabili le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia di appalti, di igiene e sanità, di tutela del personale, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e R.D. n. 827/24 e successive modificazioni e integrazioni).

ART. 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, tutti i dati forniti saranno raccolti dal committente per la gestione della gara e saranno trattati anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per la finalità del rapporto medesimo.

Il Dirigente

f.to Ing. Giancarlo D'Aco